



Procura della Repubblica

presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno

Agli Uffici di Presidenza riuniti delle Commissioni

Affari costituzionali e Giustizia del Senato

BREVI OSSERVAZIONI, CRITICITA' E PROPOSTE IN ORDINE AD ALCUNI ARTICOLI DEL D.L. 123.23

ART. 6

In merito a questo articolo si segnala che l'istituto di cui all' art 18 bis Dpr 488/88 trova, in realtà scarsa applicazione. Pertanto la nuova previsione di cui al comma 1 lett. A) per essere realmente incisiva dovrebbe prevedere che il Gip, all'esito della convalida, possa applicare quanto meno la misura delle prescrizioni anche al di fuori dei limiti edittali previsti dall'art.20 DPR 448/1988.

ART.7

Sarebbe opportuno prevedere un sistema di doverosa comunicazione tra le Procure Ordinarie e le Procure Minorili. Sul punto si segnala che oltre alla ipotesi prevista nel detto articolo , esistono anche tutte le ipotesi già normate nell'art.609 decies c.p. per le quali spesso la "notizia" è tardiva. In realtà l'"informazione" prevista dall'art.7 del presente decreto è spesso prevista da protocolli di intesa tra Uffici requirenti del medesimo Distretto. Tuttavia le Procure Ordinarie comunicano l'avvio di indagini per i reati di cui agli artt.416 bis c.p. e 74 DPR 309/1990 (come per i reati di cui al 609 decies c.p.) nei confronti di genitori di minori solo tardivamente. Ci si trova di fronte alla *vexata quaestio* di contemperare la tutela delle indagini e il superiore interesse del minore. Potrebbe pertanto prevedersi, per legge, l'immediata trasmissione degli atti al PM minorile da parte del PM ordinario, ferma restando la facoltà di quest'ultimo, nel caso di indagini ancora segrete, di richiedere alla AG minorile di procedere a *discovery* degli atti trasmessi solo previo nulla osta.

ART.8

Il comma 1 lett.b) prevede l'introduzione dell'art.27 bis. In realtà la norma – di dubbia utilità a nostro avviso in quanto non sembra accelerare in modo significativo l'iter processuale - così come formulata sembra ricalcare quella messa alla prova disposta nella fase delle indagini preliminari della cui mancata previsione per i Minori a suo tempo si occupò la Corte Costituzionale nella sentenza 139/2000.

Ciò posto si osserva:

Comma 1.

- posta la discrezionalità del PMM nella proposta (“istanza”) sulla base del caso concreto, andrebbero inseriti alcuni criteri (quali ad esempio verificare l'esistenza e la qualità di precedenti) e preclusioni (ad esempio non proporla a minori sottoposti a misura cautelare);
- la proposta del PMM dovrebbe essere fatta all'esito dell'interrogatorio , ferma restando la prognosi di colpevolezza, o comunque al più contestualmente all'avviso ex art.415 bis c.p.p.
- la durata del percorso, diversamente da quanto previsto nella norma in esame, non si ritiene possa essere inferiore ai 6 mesi (si tenga conto ad esempio dei percorsi scolastici) e non superiore ad un anno

Comma 2.

- l'indagato ricevuta la proposta nelle forme sopra indicate ha 20 giorni di tempo (nel caso di avviso ex art. 415 bis cpp il termine decorrerà dalla notifica), per aderire alla proposta impegnandosi a collaborare con i soggetti di cui all'art.6 per l'elaborazione del programma rieducativo in ordine al quale gli stessi esercenti la responsabilità genitoriale presteranno il loro impegno a sostenere il minore nel programma che verrà elaborato in un tempo non superiore a 60 giorni
- entro 10 giorni dal deposito del programma il PMM, formulata l'imputazione, chiede al Gip la fissazione dell'udienza.

Comma 3.

- il Gip ricevuto il programma, potrà, valutatane la congruità, sospendere il procedimento per un periodo come sopra indicato (da sei mesi ad un anno);
- occorre precisare che durante tale periodo sono sospesi i termini di prescrizione e quelli per le indagini preliminari;

Commi 4. e 5.

- in tutti i casi in cui il percorso non venga di fatto realizzato, vuoi per interruzione ingiustificata da parte del minore, vuoi per valutazione negativa

del percorso, il Gip restituisce gli atti al PMM che procederà con giudizio immediato anche fuori dai termini di cui all'art.454 co.1 c.p.p. Solo in questi casi, appare opportuno precludere l'eventuale proposizione dell'art.28 DPR 448/88 nelle fasi successive; mentre, nell'ipotesi di mancata adesione del minore al programma, la proposizione dell'art 28 andrà valutata caso per caso, anche alla luce della evoluzione della personalità del minore;

ART.12

In ordine alla dispersione scolastica, attesa l'importanza e l'influenza di tale situazione patologica sulla devianza minorile, appare opportuno prevedere dei seri correttivi, non soltanto con l'introduzione di specifiche norme penali a carico degli esercenti la responsabilità genitoriale, ma anche e soprattutto rendendo ancor più tempestivi ed incisivi gli interventi della AG minorile sulla detta responsabilità . In ordine al primo aspetto, aver legato la sanzione di cui alla previsione dell'art. 570 ter c.p. all' art 114 del D. Lgs. N.297/1994, comporta la necessità di un intervento normativo su quest' ultimo articolo soprattutto con riferimento ai commi 3, 4, e 5. Si segnala come questa norma sia in realtà una norma anacronistica (basti considerare la terminologia ormai desueta utilizzata nella stessa). La previsione in capo ai Sindaci di procedere alla ammonizione dei genitori di “*fanciulli*” inadempienti attraverso modalità quali l'affissione all'Albo Pretorio del Comune di residenza del nucleo, è risibile, di fatto disattesa e comunque rappresenta una disciplina che prevede modalità, non certo rispondenti ad una reale politica di contrasto della dispersione scolastica.

Pertanto, in tale direzione potrebbe prevedersi :

- l'obbligo in capo ai dirigenti scolastici di segnalare immediatamente al Sindaco del comune di residenza, ai servizi sociali (piani di zona o aziende consortili) competenti per territorio, nonché alla Procura presso il Tribunale per i minorenni del Distretto, i nominativi di tutti gli allievi - in obbligo scolastico- che siano ingiustificatamente assenti per un tempo variabile a seconda che si tratti di assenze continuative o, per così dire, a singhiozzo (in realtà tali indicazioni sono legate ad una autonoma valutazione degli Uffici Scolastici Regionali – ad esempio nella Regione Campania sono state date direttive concordate tra il detto Ufficio e le Procure Minorili prevedendo 10/20 giorni).
- il Sindaco o un suo delegato (ad esempio assessore alle politiche sociali o all'istruzione, dirigente dei servizi sociali), ricevuta la segnalazione procederà all'ammonizione di cui all'art.114. Tale ammonizione – implementando la normativa vigente - dovrà sempre essere redatta nelle forme di una diffida scritta, notificata per il tramite della Polizia Municipale agli interessati. Nella diffida andrà precisato che entro il termine di 10 giorni i genitori del minore inadempiente dovranno giustificare l'assenza e garantire la ripresa della frequenza scolastica (anche eventualmente assicurando l'istruzione parentale).

L'ammonizione in esame conterrà, altresì, l'avviso che il sindaco in caso di inerzia da parte dei genitori, farà partire contro entrambi i genitori la denuncia di cui all'art.570 ter c.p. alla AG ordinaria. Contestualmente il Sindaco, o il suo delegato, all'esito della procedura di ammonizione come sopra descritta, provvederà ad informare i Servizi Sociali e la Procura minorile. Qualora infatti i genitori non giustificano l'assenza del figlio, i Servizi Sociali svolgeranno tempestivamente i successivi accertamenti affinché l'A.G. minorile possa procedere in sede civile con richieste al TM di provvedimenti incisivi sulla responsabilità genitoriale, comprese richieste di decadenza: spesso infatti la dispersione diventa la spia di ben più gravi situazioni di pregiudizio per i minori; ma l'incuria di un genitore che sottovaluta l'importanza della frequenza scolastica dei figli, deve essere ritenuta in *re ipsa* sintomatica della sua incapacità genitoriale. Laddove all'esito degli accertamenti dei Servizi Sociali emerga che le assenze da scuola siano piuttosto il frutto di una condotta irregolare del minore, incontrollabile per i genitori o comunque dagli stessi mal controllata, il PMM potrà procedere in sede amministrativa a norma degli artt 25 e ss del del R.D. n.1404/1934 arrivando sino al collocamento in comunità del minore anche prevedendo prescrizioni in capo ai suoi genitori: appare pertanto opportuna una adeguata revisione ed attualizzazione delle previsioni di cui agli artt.25 e segg di cui sopra, in quanto dette norme rischiano di diventare prive di contenuto in caso di inottemperanze.

- al fine di assicurare l'effettivo rispetto della procedura dell'ammonizione, si ritiene infine, necessario prevedere sanzioni adeguate in capo ai soggetti obbligati alla denuncia, nonché un potere di vigilanza in capo al Prefetto sul puntuale adempimento degli obblighi in esame.

ART.13

In tema di controllo parentale sui telefoni e/o dispositivi in uso a minori, sarebbe opportuno per i minori collocati in comunità in virtù di provvedimento civile, amministrativo o in MAP, estendere detto potere di controllo ai responsabili delle comunità. A tale proposito si segnala la necessità di prevedere che le Regioni riformolino le "quote" dei minori accolti in Comunità in sede penale e in sede civile/amministrativa. Sono infatti evidenti le difficoltà derivanti dalla convivenza – che si ritiene, in via generale, impropria e foriera di ricadute negative sui percorsi rieducativi - tra soggetti che possono usare dispositivi telematici e chi, come i minori in misura cautelare, non ne ha facoltà.

Si segnala altresì la necessità di estendere eventualmente la previsione dell'art.391 ter c.p. anche ai minori collocati in comunità.

Salerno, 27 settembre 2023

Il Procuratore Patrizia Imperato